



COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA

Provincia di Novara
Piazza Della Vittoria n.2
28010 Fontaneto d'Agogna
Codice Fiscale e Partita I.V.A : 00460900038

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13 DEL 30-06-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI.

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore **21:00**, convocato nei modi prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito nella Sala Consiliare.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
Angelini Alfio	Sindaco	Presente
Duelli Monica	Vice Sindaco	Presente
Teruggi Nicoletta	Consigliere	Presente
Bosio Massimo	Consigliere	Presente
Bona Simona	Consigliere	Presente
Albertinazzi Lara	Consigliere	Presente
Fontana Alessandra	Consigliere	Presente
Pieretto Guido	Consigliere	Presente
Fontaneto Adriano	Consigliere Minor.	Presente
Cherchi Giuliano	Consigliere Minor.	Presente
Gallo Dino	Consigliere Minor.	Presente

Totale Presenti 11, Assenti 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Rossi Dott. Giacomo.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, Sig. Angelini Alfio, nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Il Consigliere Bosio relaziona sul presente punto all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;

DATO ATTO che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

DATO ATTO che con D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e

all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021

RICHIAMATO il vigente Regolamento TARI approvato con deliberazione del C.C. n. 17 del 23/07/2020;

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO dunque che è indispensabile approvare il nuovo regolamento TARI in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate. Di seguito le principali novità che interessano il regolamento TARI;

DATO ATTO, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021".

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre

dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

VISTO il “Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)», composto da n. 38 articoli e dagli allegati: A, B e C, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 16, in data 23-07-2020;

DATO ATTO che la Commissione Consultiva comunale per i regolamenti, riunitasi in data 18/06/2021, ha espresso parere favorevole;

DATO ATTO che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, depositato agli atti, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CON VOTAZIONE, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

PRESENTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI	ASTENUTI
11	11	11	0	0

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE il «Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti TARI», composto da n. 38 articoli e dagli allegati A, B e C, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 2) DI DARE ATTO che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2021.
- 3) DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza, con l'esito della votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI	ASTENUTI
11	11	11	0	0

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 24-06-2021

Il Responsabile dell'Area
Economico- Finanziaria
F.to Daniela Vicario

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 24-06-2021

Il Responsabile dell'Area
Economico- Finanziaria
F.to Daniela Vicario

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Presidente
F.to Sig. Angelini Alfio

IL Segretario Comunale
F.to Rossi Dott. Giacomo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio ON-LINE del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 09-07-2021 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Fontaneto d'Agogna, 09-07-2021

IL Messo Comunale
F.to Manfredi Elena

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000*).

Fontaneto d'Agogna,

IL Segretario Comunale
Rossi Dott. Giacomo

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Fontaneto d'Agogna, 09-07-2021

IL Segretario Comunale
F.to Rossi Dott. Giacomo